
Il maggior valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro non rileva sulle imposte dirette neanche per il passato

di [Gianfranco Antico](#)

Pubblicato il 6 Luglio 2018

La Cassazione ha recentemente ribadito che il maggior valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro non rileva sulle imposte dirette neanche per il passato

Con l'**ordinanza n. 9513 del 18 aprile 2018** gli Ermellini hanno ribadito che il maggior valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell' [imposta di registro](#) non rileva sulle imposte dirette neanche per il passato.

Norma

L'art. 5, comma 3, del [D.Lgs. n.147 del 14 settembre 2015](#), in G.U. n.220 del 22 settembre 2015, norma entrata in vigore il 7 ottobre 2015, è intervenuto sulla prassi degli uffici di rettificare, per quel che qui ci interessa[1], ai fini reddituali, la [plusvalenza](#) dichiarata a seguito di cessione di un bene immobili – art. 67, del T.U.n.917/86 - sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al D.P.R. n.131/86.

Il nuovo dettato normativo prevede che *“Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonche' per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un*

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento